

3. il diritto del consumatore al rimborso delle prestazioni indebite eseguite in base a clausole contrattuali abusive non diventa esercitabile, finché il consumatore non rende la suddetta dichiarazione;
4. il professionista non è obbligato a corrispondere al consumatore gli interessi legali di mora nell'adempimento della prestazione finché non acquisisce conoscenza della suddetta dichiarazione.

(¹) GU 1993, L 95, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 9 giugno 2023 —
EA / Artemis security**

(Causa C-367/23, Artemis security)

(2023/C 321/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: EA

Resistente: Artemis security SAS

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro soddisfi le condizioni per produrre un effetto diretto ed essere invocato da un lavoratore in una controversia che lo riguarda
- 2) Se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che osta a normative o prassi nazionali in forza delle quali, in caso di violazione delle disposizioni adottate per l'attuazione delle misure necessarie per la valutazione gratuita della salute del lavoratore, il diritto al risarcimento di quest'ultimo sia subordinato alla prova del danno che sarebbe derivato da tale inadempimento.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
(Slovacchia) il 13 giugno 2023 — Mesto Rimavská Sobota / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky**

(Causa C-370/23, Mesto Rimavská Sobota)

(2023/C 321/30)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Mesto Rimavská Sobota

Convenuto: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 995/2010⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano il legno e i prodotti da esso derivati, debba essere interpretato nel senso che la commercializzazione del legno comprende anche la vendita a titolo oneroso di legno grezzo o di legna da ardere di cui all'allegato 1 di tale regolamento, qualora ai sensi del contratto il taglio del legno sia effettuato dall'acquirente su istruzioni e sotto la supervisione del venditore.

⁽¹⁾ GU 2010, L 295, pag. 23.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Duisburg (Germania) il 13 giugno 2023 — HT / Mercedes-Benz Group AG

(Causa C-371/23, Mercedes-Benz Group)

(2023/C 321/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Duisburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: HT

Convenuta: Mercedes-Benz Group AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un elemento di progetto all'interno di un veicolo che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri, possa, al fine di modificare i parametri del processo di combustione nel motore a seconda del risultato di detta rilevazione, ridurre l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007⁽¹⁾, e, quindi, costituire un impianto di manipolazione ai sensi del medesimo articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 anche quando la modifica dei parametri del processo di combustione operata mediante l'elemento di progetto sulla base dei risultati della rilevazione, da un lato, aumenta effettivamente le emissioni di una determinata sostanza nociva, ad esempio, gli ossidi di azoto, ma, dall'altro, riduce allo stesso tempo le emissioni di una o più altre sostanze nocive, ad esempio, il particolato, gli idrocarburi, il monossido di carbonio, il metano e/o il biossido di carbonio.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, a quali condizioni l'elemento di progetto costituisca, in un siffatto caso, un impianto di manipolazione.
- 3) Se, in base al diritto europeo, un dispositivo di commutazione o di controllo all'interno di un veicolo che, attraverso la modifica dei parametri del processo di combustione da esso operata, da un lato, aumenta effettivamente le emissioni di una determinata sostanza nociva, ad esempio, gli ossidi di azoto, ma, dall'altro, riduce allo stesso tempo le emissioni di una o più altre sostanze nocive, ad esempio, il particolato, gli idrocarburi, il monossido di carbonio, il metano e/o il biossido di carbonio, possa essere vietato per profili diversi da quello della sussistenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007.
- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, a quali condizioni ciò si verifichi.
- 5) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento n. 715/2007, un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, di detto regolamento sia consentito anche quando detto impianto, pur non giustificandosi per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie, si giustifica, tuttavia, per la necessità di garantire un funzionamento sicuro del veicolo.